

LA DIFFIDA ACCERTATIVA: UNA LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

Marta Mondelli - Responsabile della Linea Operativa "Consulenza Legale" della Direzione Provinciale del Lavoro di Pavia (*)

*(*Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministero del Lavoro si precisa che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene).*

1. Premessa.

Ad oltre un anno dall'emanazione del decreto legislativo n. 124/2004 contenente norme per la riorganizzazione dei servizi ispettivi molte ombre si proiettano sull'art. 12 che introduce nel nostro ordinamento l'istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali.

Si tratta, invero, dell'istituto sicuramente tra i più innovativi e dalle più ampie potenzialità di tutta la riforma ma anche tra i più controversi e problematici non solo sotto il profilo giuridico- speculativo ma anche sotto quello meramente applicativo¹.

Pur da una prima e fugace lettura dell'art. 12 risulta con tutta evidenza che ci troviamo di fronte ad uno strumento di indubbia efficacia attraverso cui si può pervenire ad una affermazione dei diritti patrimoniali del lavoratore mediante una procedura celere e semplificata.

Il potere riconosciuto agli ispettori del lavoro, di adottare la diffida accertativa, e quello attribuito al direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di conferire, con proprio provvedimento, alla diffida, valore di titolo esecutivo, costituiscono i punti focali del nuovo istituto ove si annidano le perplessità e da cui si dipanano tutte le riflessioni che al contempo evidenziano le potenzialità dirompenti dell'istituto e i dubbi sull'aderenza e la conformità di tale strumento ai principi dell'ordinamento.

¹ Cfr Rivara A., Diritto e pratica del lavoro n. 42/04 pag. XIII " la diffida accertativa rivela molti aspetti particolarmente problematici sia sotto il profilo sostanziale che processuale";

A riguardo non può non richiamarsi l'autorevole opinione espressa da uno dei primi commentatori della riforma² che, in chiave critica e dubitativa, ha gettato ombre sull'istituto prospettando dubbi di legittimità costituzionale.

Secondo questo orientamento, infatti, la creazione di un titolo esecutivo per mezzo dell'esercizio di un potere amministrativo e, quindi, senza le fondamentali garanzie della giurisdizione, creerebbe un'irragionevole alterazione della tutela giurisdizionale relativa ai rapporti tra i privati. Infatti, "il titolo esecutivo che dovrebbe essere il risultato del processo della parte che ha ragione viene anticipato mediante un atto amministrativo, dotato così della stessa efficacia di condanna, ma per sua natura emesso senza le fondamentali garanzie della giurisdizione"³.

In altri termini secondo questo primo orientamento, sembrerebbe evidente che, valutando complessivamente le tutele concesse alle parti contrapposte, sussiste uno squilibrio eccessivo a favore del prestatore di lavoro, con una corrispondente "compressione" del diritto di difesa del datore di lavoro, che non appare razionalmente giustificabile, ove si consideri che il legislatore delegato ha finito per apprestare, a tutela dell'interesse di un privato, meccanismi processuali addirittura più penetranti di quelli apprestati per la tutela dei crediti previdenziali che soddisfano un interesse pubblico.⁴

Tenteremo nel corso di questa analisi di dimostrare come buona parte delle censure mosse all'istituto de quo, e delle criticità prospettate, possono superarsi attraverso una lettura sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 12 che evidenzierà, al contrario, la positività dell'istituto: positività, non solo intesa come *favor* verso tale strumento operativo -attraverso cui si perviene ad una certa e spedita affermazione dei diritti patrimoniali dei lavoratori⁵- ma, soprattutto, intesa come conformità all'ordinamento e ai suoi principi.

² Vallebona in Massimario di Giurisprudenza del lavoro n. 8-9 Agosto -Settembre 2004 "l'accertamento amministrativo dei crediti di lavoro" pagg. 644 ss.

³ Testualmente Vallebona, cit., pag. 645

⁴ Cfr Circolare del 3 settembre 2004 n. 18107 della Confederazione Generale dell'Industria Italiana

⁵ Così per Tiraboschi e Degan in "La riforma dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza" in Guida al lavoro 2004 n. 21 pag. 10 ss "il provvedimento di diffida acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo. Questa qualità del provvedimento non viene acquistata direttamente ma per il tramite di un provvedimento del direttore della dpl. La novità è di rilevante importanza ai fini della celerità della procedura per la soddisfazione dei crediti del lavoratore. Infatti, la natura di titolo immediatamente esecutivo del provvedimento consente, da un lato, di evitare l'instaurazione di un procedimento di cognizione per l'ottenimento di un titolo di tale natura e dall'altro, di poter procedere immediatamente con la procedura monitoria. Infatti il valore di accertamento tecnico attribuito al

2. La diffida accertativa come titolo esecutivo a formazione amministrativa

Si può anticipare che, a parere di chi scrive, la partita "tra luci ed ombre" si gioca tutta sulla valenza semantica che intende attribuirsi alle definizioni contenute nell'art. 12. In particolare al significato che intende attribuirsi alla espressioni di "(diffida) accertativa", di "crediti patrimoniali", di "accertamento tecnico" nonché sulla lettura sistematica e combinata dell'art. 12 con le norme di diritto processuale civile in materia di esecuzione, in particolare con l'art.474 c.p.c. rubricato "titolo esecutivo". Partiamo da quest'ultimo punto.

L'art. 474 c.p.c. recita "l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo liquido ed esigibile.

Sono titolo esecutivi:

- 1. le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;*
- 2. le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;*
- 3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenuti.*

Dall'attribuzione in via generale contenuta nel 2 comma dell'art 474 della qualità di titolo esecutivo, è possibile distinguere due gruppi: quello di formazione giudiziale del titolo (n. 1) e quello di formazione extragiudiziale (nn. 2 e 3)ove l'accertamento⁶ del diritto da eseguirsi si è formato per una via diversa da quella del giudizio.

Tornando alla nostra indagine ecco che il titolo esecutivo di cui all'art. 12 rientrerebbe tra quei titoli a formazione stragiudiziale ex art. 474 c.p.c., 2 comma n. 2, cui la legge attribuisce espressamente tale valenza.

provvedimento consente di evitare i tempi di una consulenza tecnica all'interno del processo di cognizione, in quanto gli elementi risultanti dall'ispezione sono valutati da un soggetto, l'ispettore del lavoro, di accertata competenza in materia".

⁶ Per ravvisare anche nei titoli stragiudiziali un atto di accertamento occorre un evidente sforzo sul quale si appuntano le critiche di coloro che mettono in evidenza che, con riferimento a questi ultimi, non vi sarebbe un vero e proprio atto di accertamento.

E, giocoforza, anche il titolo esecutivo *de quo*, deve riferirsi ad un diritto certo, liquido ed esigibile.

Una tale precisazione non è ovvia o ridondante come, *prima facie*, potrebbe sembrare, per la ragione che or ora si tenterà di spiegare.

Preliminarmente è importante capire, sul piano definitorio, quando siamo in presenza di un credito certo liquido ed esigibile.

Il credito è liquido quando esso è certo, non contestato e determinato con precisione nel suo ammontare⁷, così rimanendo escluso ogni credito espresso in modo generico.

Il credito è esigibile quando non è soggetto a termine o condizione ovvero quando la condizione si è già verificata e il termine è già scaduto⁸.

Il requisito della certezza, come è stato detto dalla dottrina processualcivilistica⁹, invece, più che risultare dal titolo, è una conseguenza dell'esistenza del titolo stesso.

Non dunque una certezza assoluta e -nemmeno quel massimo grado di certezza che è determinata dalla cosa in giudicato; ma una certezza che l'ordinamento giudica sufficiente per fondare l'esecuzione forzata nel momento in cui enuncia che un determinato atto costituisce titolo esecutivo.

E veniamo al punto. **Se il legislatore ha inteso attribuire un potere ad un organo amministrativo di emanare un provvedimento avente valore di titolo esecutivo senza la necessità di individuare un sia pur preliminare controllo o azione di filtro giurisdizionale**- come avviene, ad esempio, per la procedura del decreto ingiuntivo ove la forte certezza del credito, costituito dall'esistenza di una prova scritta ovvero dalla natura del credito vantato, legittima una procedura più accelerata rispetto al normale giudizio cognitorio - **può averlo fatto presupponendo e ritenendo che i crediti che possono costituire oggetto di diffida**

⁷ Gazzoni F. in "Manuale di diritto privato", ed. Scientifiche Italiane, 2001 pagg. 804; Mandrioli, in Diritto Processuale Civile, Giappichelli Editore, 2003, Volume IV pag. 39; così pacificamente la giurisprudenza -ex plurimis Cass. 2 luglio 1981 n. 4315- " *se l'importo non è indicato nella sua entità quantitativa, occorre che questa sia desumibile attraverso un mero calcolo matematico, sulla base di elementi certi e positivi contenuti nel titolo stesso e non attinti da altre fonti*"

⁸ Mandrioli, op.cit., Volume IV pag. 40; Gazzoni, op. cit., pag. 580 testualmente " *E' esigibile il credito che può essere fatto valere in giudizio al fine di ottenere una sentenza di condanna. Tale non è dunque un credito nascente da un'obbligazione naturale, nè un credito nascente da un negozio sottoposto a condizione sospensiva o a termine dilatorio, prima che la condizione si sia avverata o il termine sia venuto a scadenza, non producendosi altrimenti effetti*".

⁹ Mandrioli, op.cit.

accertativa siano solo quelli che abbiano già, cioè prima dell'intervento dell'Ispettore, i caratteri della liquidità e della esigibilità e rispetto ai quali l'intervento accertativo dell'ispettore miri a consacrarne "la certezza"¹⁰.

3.I criteri per una lettura costituzionalmente orientata

È su questo piano che può risolversi l'equivoco dell'incostituzionalità o dell'irragionevole compressione del diritto di difesa a danno del datore di lavoro¹¹.

Dunque, se si assume che possano formare oggetto della diffida accertativa anche quei crediti che sorgono sul presupposto di una attività discrezionale¹² che implichi valutazioni ed accertamenti complessi, da parte dell'ispettore, è chiaro che affiorano tutte le incertezze interpretative di cui si è detto. Infatti se così fosse si attribuirebbe valenza di titolo esecutivo a crediti scaturenti da accertamenti della P.A. la cui fondatezza potrebbe essere, paradossalmente, contestata dal datore di lavoro attraverso le tipiche procedure di contestazione degli accertamenti degli organi di vigilanza: basti pensare ai rimedi ex art. 16 e 17 dello stesso d.lgs n. 124/04 ovvero a quello giudiziale di opposizione ad ordinanza/ingiunzione per sanzioni amministrative contestate a seguito di accertate violazioni in materia di lavoro.

In altri termini, se si ritenesse che la diffida accertativa possa essere emanata anche in conseguenza di accertamenti complessi, potrebbe aversi la conseguenza paradossale per cui, mentre i presunti crediti del

¹⁰ Nello stesso senso P. Pennesi. E. Massi ; P.Rausei ne "la riforma dei servizi ispettivi" diritto e pratica del lavoro n. 30/2004 pag. XXIV ss. *"qualsiasi emolumento che il datore di lavoro si sia impegnato a corrispondere al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dello stesso, può rientrare nell'ambito di applicazione dell'istituto in esame. Peraltro ogni credito che deve essere liquido determinato o determinabile ed esigibile, dovrà anche risultare acclarato da specifici atti di accertamento dai quali appaia "certo" il fatto della sua sussistenza e della sua determinazione"*.

¹¹ Circolare Confindustria cit.

¹² La discrezionalità non è qui intesa nel senso strettamente giuridico di discrezionalità amministrativa o tecnica quanto in generale come esercizio di attività "complessa" che si fondi non solo su elementi certi e inopinabili ma anche su elementi che comportino valutazioni e/o apprezzamenti di fatto e di diritto da parte dell'Ispettore del Lavoro. Ad esempio procedere all'applicazione del disconoscimento di un rapporto di lavoro occasionale per considerarlo lavoro subordinato - con la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative per la mancata regolarizzazione del rapporto secondo il tipo della subordinazione - è un accertamento che pur quando si basi su elementi probatori forti, sarà pur sempre un accertamento discrezionale, nel senso anzidetto, perché filtrato dalla percezione dei fatti e dalla valutazione giuridica dell'ispettore.

prestatore di lavoro assumono la valenza di titoli esecutivi, il fatto sostanziale oggetto dell'atto di accertamento, su cui la diffida si fonda, potrebbe, poi, subire una battuta d'arresto in conseguenza dell'esercizio di uno dei rimedi amministrativi e/o giurisdizionali cui si faceva cenno.

Si pensi a quei crediti che siano conseguenza di una riqualificazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato, ovvero ai crediti che sorgano sul presupposto di un licenziamento illegittimo¹³, o ancora a quelli che sorgano in capo al lavoratore in conseguenza della contestazione della nullità del contratto di somministrazione di lavoro che, ai sensi dell'art. 21 4 comma d. lgs 276/03, comporta la costituzione *ope legis* del rapporto in capo al committente.

Se si assume, quindi, che anche i crediti di siffatta natura possano formare oggetto di diffida accertativa, allora, davvero quel provvedimento può apparire come uno strumento spropositato e pericoloso che, nel garantire eccessivamente il lavoratore, finirebbe col mettere il datore in una condizione di un'effettiva soccombenza, rendendolo debitore di un credito già "esecutivo" in virtù di un accertamento che, invece, secondo le regole che disciplinano il contenzioso avverso gli atti di accertamento degli organi di vigilanza e o previdenziali potrebbero, invece, essere modificati o annullati nelle competenti sedi di controllo amministrativo e/o giurisdizionali.

Peraltro, se così fosse non avrebbe senso che il legislatore nello stesso decreto 124 abbia previsto altri strumenti giuridici per salvaguardare i diritti patrimoniali del lavoratore che si senta leso nei suoi diritti patrimoniali.

Così deve ritenersi che l'istituto di conciliazione monocratica previsto all'art. 11 è proprio quello strumento operativo che fa da contraltare alla diffida accertativa perchè si applicherà quando non si tratterà semplicemente di acclarare crediti già sorti ed esistenti nel loro ammontare, ma, al contrario, quando di tali crediti non si abbia quella certezza ma, potremmo dire, solo il *fumus* del loro esistere e del relativo ammontare.

Una siffatta lettura è avallata dallo stesso Ministero del lavoro che, con la circolare n. 24 del 24 giugno 2004, afferma che "l'ispettore

¹³ Con riferimento a tale credito l'esclusione dalla diffida accertativa è giustificata dalla natura risarcitoria del credito che, come vedremo nel prosieguo, rimane fuori dalla definizione di credito patrimoniale .

procederà alla diffida soltanto nel caso in cui sia in possesso di elementi certi, obiettivi e idonei che consentano facilmente di pervenire alla determinazione delle spettanze patrimoniali dovute al lavoratore. Altrimenti, dopo aver acquisito il consenso delle parti, procederà alla conciliazione monocratica, di cui all'art. 11 comma 6 del d.lgs 124/04." Orbene, la lettura restrittiva che si suggerisce non è, evidentemente, frutto di un'opzione ideologica o del un tentativo disperato di trovare una interpretazione che scongiuri gli effetti dirompenti conseguenti ad un'applicazione indiscriminata della diffida accertativa- come pure è stato sostenuto¹⁴- ma, al contrario, si ritiene che più elementi anche puramente testuali ci convincono di una tale *ratio legis*. Primo elemento è quello che si deduce, come dicevamo, dalla lettura combinata dell'art. 12 con l'art. 474 c.p.c. Ma altri elementi testuali ci convincono di questa interpretazione.

4. La valenza giuridica dell'accertamento tecnico. La distinzione con la discrezionalità tecnica.

Ai sensi dell'art. 12 3 comma, se il datore di lavoro non ottemperi a quanto statuito nel provvedimento di diffida, né si attivi con la procedura di conciliazione, il provvedimento acquista, con provvedimento del direttore della DPL, valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

Secondo il tradizionale orientamento della dottrina amministrativistica¹⁵ si parla di accertamento tecnico quando l'accertamento di un fatto è verificabile in modo indubbio in base a conoscenze e strumenti di sicura acquisizione.

In altri termini saremmo in presenza di un accertamento tecnico nel caso in cui il presupposto del provvedimento da adottare sia verificabile in modo preciso in forza di conoscenze scientifiche e tecniche consolidate. Segnatamente, ove la P.A. si affidi a criteri attinti dalle c.d. scienze esatte, e tali, dunque, da comportare una utilizzazione per sua natura

¹⁴ Così Vallebona, cit. pag. 644 nota n.1 testualmente " La circolare del Ministero n. 24 si riferisce ai soli crediti retributivi ma non argomenta in alcun modo questa lettura restrittiva. Anche qui dunque come nella nota vicenda del lavoro a progetto si tenta di apportare in via amministrativa una correzione che, invece richiede l'intervento del legislatore.

¹⁵ Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989 pag. 591.

priva di qualsivoglia margine valutativo o di opinabilità, il provvedimento sarà adottato sulla base di un accertamento tecnico; quando, invece, l'opinabilità della scienza di riferimento mette la P.A. nella condizione di valutare fatti e circostanze suscettibili di vario apprezzamento, si avrà discrezionalità tecnica.

La distinzione, seppure ritenuta non particolarmente significativa dalla dottrina formatasi negli ultimi decenni¹⁶, conserva la sua efficacia ai fini di questa analisi: solo quando il credito può dirsi accertato sulla base di elementi certi ed obiettivi vi sarà spazio per la diffida accertativa e, non anche, quando, l'adozione del provvedimento è legata alla valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento stante il carattere più elastico delle regole tecniche cui si conforma l'agire dell'Ispettore.

Ergo deve ritenersi che l'ispettore del lavoro adotterà il provvedimento di diffida quando il suo accertamento non sarà conseguenza di apprezzamenti o valutazioni complesse ma, quando, sulla base di regole certe può dirsi essere venuto ad esistenza il presupposto cui la legge o il contratto ricollega la maturazione del credito.

Conseguentemente, il direttore della Dpl dovrà verificare proprio la correttezza di un tale processo di ricognizione, da parte dall'Ispettore, dei crediti accertati a favore del lavoratore: solo così si giustifica che, con il suo provvedimento, quello della diffida accertativa, acquista valore di accertamento tecnico.

5. L'appartenenza della diffida accertativa al *genus* degli accertamenti costitutivi

Alle considerazioni appena fatte sulla valenza dell'accertamento tecnico si ricollega un'ulteriore riflessione. Si vuole, in particolare, fare riferimento alla condivisibile opinione di chi ha arguito dall'attributo "accertativa" la riconducibilità del provvedimento di diffida ex art. 12 al *genus* degli accertamenti costitutivi¹⁷.

¹⁶ Cerulli Irelli, *Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità*, in *Diritto processuale amministrativo*, 1984, p. 463. Cfr Galli, *op.cit.*, pag. 382 ss.

¹⁷ Rausei "La riforma dei servizi ispettivi in materia di lavoro e della previdenza sociale" in *Commentario al decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 a cura di Ponticelli -Tiraboschi*, pag. 218.

Si tratta, invero, di una costruzione non solo condivisibile ma in qualche maniera illuminante e conferente con la lettura "restrittiva" che diamo del nuovo istituto.

L'accertamento costitutivo viene definito in dottrina¹⁸ come quell'atto di accertamento che, una volta adottato, produce nella sfera giuridica di un soggetto un effetto costitutivo di una qualità, di una condizione, di un diritto, di un potere o di un obbligo.

In particolare, l'effetto costitutivo è connesso all'adozione di un atto tipicamente dichiarativo quale è quello di accertamento; atto, d'altra parte, vincolato posto che la legge, individuati i requisiti e le condizioni da accertare, pone a carico dell'amministrazione l'obbligo della sua adozione quando l'attività certativa abbia sortito effetto positivo.

Pur trattandosi di una categoria giuridica ancora molto discussa in dottrina e non da tutti riconosciuta come autonoma, la classificazione della diffida accertativa nell'ambito degli accertamenti costitutivi è particolarmente pregnante proprio perché consente ancora una volta di confermare la lettura che diamo dell'istituto: la natura costitutiva è connessa ad un'attività vincolata dell'amministrazione; ergo, solo l'attività di accertamento scevra da ogni forma di discrezionalità può generare un provvedimento di diffida accertativa.¹⁹

6. La nozione di "credito patrimoniale".

La riprova della fondatezza giuridica di una siffatta ricostruzione la ritroviamo in un altro elemento testuale di cui all'art. 12.

Il legislatore afferma testualmente che "Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti".

Vero è che l'aggettivo patrimoniale non specifica alcunché, perché la prestazione di qualsivoglia obbligazione, secondo il principio generale

¹⁸ Galli, op. cit. pag. 673.

¹⁹ Galli, op.cit. pag. 674 "*tant'è che ad impedirne l'assimilazione ai provvedimenti negoziali è l'assenza di un potere discrezionale in capo alla p.a*"

dell'art. 1174 c.c., deve avere carattere patrimoniale, ma come si evince dall'espressione del medesimo comma 1 " corrispondere gli importi" è chiaro che patrimoniale deve essere letto come "pecuniari"²⁰.

Ed arriviamo al punto che riteniamo, ai fini dell'indagine *de qua*, illuminante. L' art. 1182 c.c., nel dettare il regime degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie e, nell'affermare che esse producono interessi di pieno diritto salvo che la legge o il titolo stabiliscono diversamente, definisce indirettamente le obbligazioni pecuniarie come "quei crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro".

E la giurisprudenza prevalente tende a confermare questa tesi. Tant'è che nel distinguere tra obbligazioni di valore e di valuta ²¹ tende, nell'ambito di quest'ultime ad applicare il regime delle obbligazioni pecuniarie di cui agli art 1123 e ss.(principio nominalistico ecc.) alle sole obbligazioni aventi ad oggetto *ab origine* una somma di denaro (obbligazione di valuta, appunto) che siano però anche liquide ed esigibili²².

7. Conclusioni

Ciò posto, se questo discorso lo trasponiamo alla lettura del nostro art. 12 avremo che:

- se per "crediti patrimoniali" deve leggersi "crediti pecuniari";
- se per i crediti pecuniari come sostenuto anche dalla succitata giurisprudenza intendiamo i soli crediti di valuta che siano pure liquidi ed esigibili,

si avrà che:

- riferendosi la diffida accertativa ai crediti pecuniari essa si applicherà solo con riferimento a quei crediti di lavoro già liquidi ed esigibili, il cui carattere della certezza, quindi, sarà stigmatizzato nel provvedimento di diffida;

²⁰ Così Vallebona, cit., pag. 40;

²¹ Per la migliore dottrina e giurisprudenza si intende obbligazione di valuta quella che ha ad oggetto *ab origine* una somma di denaro. In quelle di valore la somma di denaro esprime in termini monetari la convenienza del creditore con riferimento ad una data prestazione. Testualmente Gazzoni, cit. pag. 593 " *non è facile stabilire in concreto quando un'obbligazione è di valuta o di valore; si può solo dire con certezza che è di valore il debito che nasce da qualsivoglia forma, seppure non diretta e immediata di indennizzo o di risarcimento perché allora la moneta costituisce solo la misura della lesione subita*".

²² *Ex plurimis* Cass. Civ. III sez., sentenza 13 maggio 2004 n. 9092 in www.diritto2000.it

- rientreranno, quindi, nella tipologia suddetta, quei crediti già maturati nel corso di una regolare prestazione di lavoro e che attendono solo di essere acclarati e riconosciuti in capo al lavoratore;
- Esemplificativamente, la diffida accertativa si applicherà allorché il lavoratore in costanza di rapporto di lavoro non abbia percepito la retribuzione ovvero qualcuno degli elementi accessori che, in virtù delle pattuizioni del contratto individuale di lavoro o di quello collettivo applicabile, gli spettano; o, ancora, si applicherà con riferimento ai compensi per lavoro straordinario o alle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo ecc., maturati ma non percepiti, pur a fronte di una regolare esecuzione della prestazione di lavoro.
- rimangono esclusi, *a fortiori*, quei crediti natura risarcitoria e indennitaria (debiti di valore) e quei crediti che non hanno il carattere della certezza, perché frutto e risultato di "accertamenti complessi" (riqualificazione del rapporto da autonomo a subordinato o costituzione *ope legis* - ex art. 21 4 co. d.lgs 276/03 - di un rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore che si sia avvalso di un contratto di somministrazione nullo ecc.), per i quali, invece, il legislatore, si ritiene, abbia individuato altri strumenti (conciliazione monocratica; diffida ex art. 13).